



Università Telematica
GIUSTINO FORTUNATO

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO**

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2018)



Università Telematica
GIUSTINO FORTUNATO

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Istituzione

Articolo 3 – Composizione, nomina e durata del mandato

Articolo 4 – Compiti

Articolo 5 – Supporto tecnico e amministrativo

Articolo 6 – Accesso alle informazioni

Articolo 7 – Funzionamento del Presidio della Qualità

Articolo 8 – Pubblicità e verbalizzazione

Articolo 9 - Entrata in vigore



Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo.

Articolo 2 – Istituzione

2. Presso l'Università degli Studi Giustino Fortunato - Telematica è istituita una struttura di supporto denominata "Presidio della Qualità" (PQA).
3. Il Presidio della Qualità organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Svolge funzioni di consulenza per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca e supporta i Corsi di Studio, i loro Referenti e i Direttori di Dipartimento per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca e per le attività di implementazione degli interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.
4. L'articolazione e la composizione del Presidio della Qualità sono proporzionate alla numerosità e alla complessità delle attività di formazione e di ricerca dell'Ateneo.

Articolo 3 – Composizione, nomina e durata del mandato

1. Il Presidio, in relazione alla numerosità e alla complessità delle attività didattiche e di ricerca, può essere costituito da un numero di membri che varia da 5 a 7. In ogni caso devono farne parte almeno due docenti, anche a contratto, e/o ricercatori. La nomina dei componenti del Presidio è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti del Presidio della Qualità sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica per un triennio, fatte salve le scadenze di mandato.
3. L'Ateneo non corrisponde ai componenti del Presidio della Qualità alcuna indennità di funzione, alcun gettone di presenza o rimborso spese sostenute per la partecipazione alle attività connesse al loro incarico.

Articolo 4 – Compiti

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo relativamente ai servizi erogati, alla didattica e alla ricerca. Svolge funzioni di consulenza per lo sviluppo e



l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca e supporta i Corsi di Studio, i loro Referenti e i Direttori di Dipartimento per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca e per le attività di implementazione degli interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca. Di seguito più in particolare le funzioni attribuite al Presidio di qualità.

2. Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità:
 - a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - c) organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
 - d) regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio;
 - e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Corsi di Studio e i loro Referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attività formative, anche alla luce della relazione redatta annualmente dal Nucleo di Valutazione;
 - f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
 - g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
3. Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio della Qualità:
 - a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (SUA-RD) di ciascun Dipartimento;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attività di ricerca;
 - d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento di cui alla precedente lettera c) e le loro effettive conseguenze;
 - e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Articolo 5 – Supporto tecnico e amministrativo

1. Il supporto tecnico e amministrativo al “Presidio della Qualità” è fornito dagli uffici operanti in materia di qualità, servizi agli studenti e didattica a livello di amministrazione centrale e all'interno di ciascuna Facoltà.



Articolo 6 – Accesso alle informazioni

1. Il Presidio della Qualità gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. Il Presidio della Qualità, per necessità contingente, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

Articolo 7 – Funzionamento del Presidio della Qualità

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Presidio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
2. Le sedute del Presidio non sono pubbliche, comunque il Presidente, per la discussione di argomenti di particolare interesse, può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Presidio designato dal Presidente.

Articolo 8 – Pubblicità e verbalizzazione

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
2. Il Presidio garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.
3. I verbali di maggiore interesse devono essere inviati al Rettore, al Direttore Amministrativo, al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed alla Commissione paritetica docenti - studenti.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.